

STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

Circolare di maggio 2022

Santa Lucia di Piave, lì 03 maggio 2022

Oggetto:

SOPPRESSO DALL' 01/07/2022 L'ESONERO DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA

L'obbligo di fatturazione elettronica, introdotto dal 2015 nei rapporti con la PA, è stato esteso alla generalità degli operatori a decorrere dal 2019, con la previsione di specifiche esclusioni.

In particolare si **esclude(va) espressamente da tale obbligo:**

- i contribuenti minimi / forfetari (tenuti comunque ad emettere fattura elettronica per le cessioni /prestazioni effettuate nei confronti della PA);
- i soggetti passivi che adottano il regime forfetario che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi di importo non superiore a € 65.000;
- le operazioni effettuate / ricevute verso / da soggetti non stabiliti in Italia.

ESTENSIONE FATTURAZIONE ELETTRONICA CONTRIBUENTI MINIMI E FORFETARI

A seguito dell'autorizzazione ricevuta dall'UE il Legislatore tramite il c.d. "Decreto PNRR 2", ha recentemente disposto la **soppressione dall'1.7.2022 dell'esonero** dall'obbligo di emissione della fattura elettronica.

Per cui sono tenuti all'emissione della fattura in formato elettronico anche:

- i contribuenti minimi / forfetari;
- i soggetti passivi che adottano il regime forfetario ; con **ricavi / compensi 2021**, ragguagliati ad anno, **superiori a € 25.000**.

Le operazioni senza applicazione dell'IVA effettuate dai contribuenti minimi / forfetari sono contraddistinte dal codice natura "N2.2".

Per i predetti soggetti con ricavi / compensi 2021, ragguagliati ad anno, **pari o inferiori a € 25.000** l'obbligo in esame **scatterà a partire dall'1.1.2024**.

MORATORIA SANZIONI TERZO TRIMESTRE 2022

E' previsto un periodo transitorio **dall'1.7.2022 al 30.9.2022** nell'ambito del quale in caso di emissione della fattura elettronica **entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione** non trovano applicazione le sanzioni (dal 5% al 10% dei corrispettivi non documentati / non registrati, da € 250 a € 2.000 nel caso in cui la violazione non rileva ai fini della determinazione del reddito).

Di fatto, per i nuovi soggetti obbligati dall'1.7.2022, per il periodo luglio-settembre la fattura, in luogo degli ordinari termini (entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione, ecc.), può essere emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Sede: Via Manin 8/10 - 31025 S. Lucia di Piave (TV) Tel. 0438.460396

E-Mail: dott.monosi@studiomonosi.it e segreteria2@studiomonosi.it Part. IVA 03400460261

STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

OBBLIGO UTILIZZO FATTURA ELETTRONICA

- o contribuenti minimi / forfetari
- ~ soggetti in regime forfetario ex Legge n. 398/91

ricavi / compensi 2021, ragguagliati ad anno, **superiori a € 25.000**

1.7.2022

ricavi / compensi 2021, ragguagliati ad anno, **pari o inferiori a € 25.000**

1.1.2024

FATTURAZIONE ELETTRONICA ED ESTEROMETRO

I soggetti obbligati all'emissione della fattura elettronica sono tenuti all'invio del c.d. "esterometro". Si rammenta che la Finanziaria 2021 ha previsto che, a decorrere dall'1.1.2022, in luogo della comunicazione trimestrale, i dati relativi alle operazioni da / verso l'estero (non certificate con fattura elettronica tramite SdI o con bolletta doganale) vanno trasmessi telematicamente tramite SdI, utilizzando il formato previsto per la fattura elettronica.

Da ultimo nell'ambito del c.d. "Decreto Fiscale", il Legislatore ha disposto lo slittamento all'1.7.2022 del termine di applicazione delle nuove modalità di invio.

Considerato che il citato comma 3-bis richiama i soggetti di cui al comma 3 (obbligati all'emissione della fattura elettronica), a decorrere **dall'1.7.2022** i minimi / forfetari, soggetti forfetari con ricavi / compensi 2021, ragguagliati ad anno, superiori a € 25.000 **sono tenuti anche all'invio** dei dati delle operazioni con / da soggetti non residenti, c.d. "esterometro".

Sede: Via Manin 8/10 - 31025 S. Lucia di Piave (TV) Tel. 0438.460396

E-Mail: dott.monosi@studiomonosi.it e segreteria2@studiomonosi.it Part. IVA 03400460261

STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

FATTURAZIONE ELETTRONICA E OPERAZIONI CON SAN MARINO

Il c.d. "Decreto Crescita" ha previsto l'**estensione dell'obbligo di fatturazione elettronica** nei rapporti di scambio tra **Italia e San Marino**.

Il MEF ha "aggiornato" le disposizioni riguardanti le **cessioni di beni** effettuate nell'ambito dei rapporti di scambio tra Italia e San Marino, prevedendo che:

- dall'1.10.2021 al 30.6.2022, la fattura può essere emessa e ricevuta in formato elettronico o cartaceo;
- **dall'1.7.2022**, la fattura è **emessa e accettata in formato elettronico**, fatte salve le ipotesi in cui l'emissione della fattura elettronica non è obbligatoria per legge.

A seguito della soppressione dell'esonero dalla fatturazione elettronica, i predetti soggetti (minimi / forfetari, soggetti forfetari con ricavi / compensi 2021, ragguagliati ad anno, superiori a € 25.000) devono **adottare la fatturazione elettronica anche nei confronti di operatori di San Marino**.

DIVIETO EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA STS

Il DL n. 119/2018 ha introdotto il **divieto di emissione della fattura elettronica** per i soggetti tenuti all'invio dei dati STS per il 2019.

Tale divieto è stato prorogato per il 2020 e il 2021 ad opera, rispettivamente, del c.d. "Collegato alla Finanziaria 2019", e dell'art. 1, comma 1105, Legge n. 178/2020.

Da ultimo il DL n. 215/2021 ha esteso tale divieto al **2022**. Si rammenta che le disposizioni di cui al citato art. 10-bis "*si applicano anche ai soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati dal Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche*".

Con l'occasione Vi ricordiamo che tutte le circolari dello Studio Monosi del 2022 si trovano su <https://studiomonosi-circolari.weebly.com/2020.html>

I migliori saluti

Sede: Via Manin 8/10 - 31025 S. Lucia di Piave (TV) Tel. 0438.460396

E-Mail: dott.monosi@studiomonosi.it e segreteria2@studiomonosi.it Part. IVA 03400460261